



## COMUNE DI MERLINO

Provincia di Lodi

Merlino, Piazza Libert , 1

Tel. 02 / 90.65.82.83 Fax 02 / 90.66.52.94 - P.I. 06887260153

e-mail: [comune.merlino@tiscalinet.it](mailto:comune.merlino@tiscalinet.it) ; [anagrafe@comune.merlino.lo.it](mailto:anagrafe@comune.merlino.lo.it)

### AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO

#### Descrizione

Il 7 marzo 2001   entrato in vigore il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Quando la richiesta proviene da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, i certificati devono essere sostituiti dalla **autocertificazione**.

I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessit  dell'autenticazione della firma sono i seguenti:

- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni
- appartenenza ad ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualit  di pensionato e categoria della pensione
- qualit  di studente
- qualit  di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore, e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualit  di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Anche a soggetti privati (banche, assicurazioni) se lo consentono,   possibile produrre l'autocertificazione. (vedi allegato)

Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, qualit  personali o fatti, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati dall'interessato, mediante la **dichiarazione sostitutiva di atto di notori **. (vedi allegato)

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.

L'autenticazione della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, si intende soddisfatta, attraverso la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, o mediante la procedura semplificata, con invio delle medesime unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

**L'autenticazione della firma da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco, è rimasta necessaria solamente nei seguenti casi:**

- **se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà viene presentata ai privati;**
- **se tali atti sono presentati agli organi della pubblica amministrazione ed a gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.**

La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i seguenti documenti:

certificati medici, sanitari, veterinari;  
i certificati di origine e conformità alle norme comunitarie  
brevetti e marchi.

Sono sempre acquisiti d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi i certificati relativi a stati, qualità o fatti personali che possono essere autocertificati

Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.

L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari;

Ai cittadini extracomunitari è ammessa nei confronti di coloro che sono autorizzati a soggiornare in Italia. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili o certificabili da soggetti pubblici italiani.

L'amministrazione può acquisire anche le informazioni relative a stati qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità fotocopiando il documento stesso.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Il modulo per l'autocertificazione viene rilasciato al momento della richiesta.

La compilazione dello stesso deve essere fatta dal richiedente.

Se la dichiarazione sostitutiva di atto notorio va autenticata e resa in carta resa legale viene applicata una marca da bollo da € 14,62 e il diritto di segreteria di € 0,52.